

Strada chiusa alla richiesta via Civis di sgravi totali o parziali sui carichi

06901

06901

Le cartelle sono blindate

Dopo l'invio della domanda di rottamazione

GIULIANO MANDOLESI

Le cartelle di pagamento diventano intoccabili dopo la presentazione della domanda di rottamazione. Dopo l'invio della istanza all'agenzia delle entrate riscossione (Ader) non è infatti più possibile richiedere tramite Civis sgravi totali o parziali sui carichi indicati nel modello di adesione.

La problematica non è di poco conto soprattutto in relazione a quei soggetti che hanno presentato istanza di rottamazione a ridosso dell'apertura della campagna di adesione, per avere magari il via libera nei rapporti con la pubblica amministrazione e che ora si sono accorti poi di non dover corrispondere l'intero debito presente in una cartella oggetto di definizione agevolata per i più disparati motivi, come errori nella richiesta dell'amministrazione finanziaria, mancati abbinamenti di F24 o per deleghe di pagamento con errori formali di compilazione (errato codice tributo e/o annualità di riferimento).

Se si prova infatti ad utilizzare il servizio sul sito dell'Agenzia delle entrate di "richiesta assistenza per le cartelle esattoriali a seguito di comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità (artt. 36 bis del DPR n. 600/73 e 54 bis del DPR 633/72", una volta inserito il numero di cartella appare, oltre l'identificativo dell'iscrizione a ruolo, anche l'indicazione "presenza di definizione agevolata" che inibisce qualsiasi tipo di richiesta di annullamento totale o parziale del debito.

Al medesimo risultato si arriva mettendo, invece del numero di cartella, quello della comunicazione di irregolarità tramutata poi in ruolo: viene comunque indicata la presenza della rottamazione e non vi è possibilità di fare richieste.

Le possibili soluzioni. In attesa di capire se recandosi presso gli uffici territoriali dell'agenzia delle entrate vi sia la possibilità di intervenire sulle cartelle superando

l'inibizione del Civis, l'unica soluzione è quella di mettere mano all'istanza di rottamazione inviando modelli con effetto sostitutivo. Se nella domanda originaria vi erano più cartelle di cui una (o più) con necessità di sgravio totale o parziale, è consigliabile ripresentare l'istanza frazionando la precedente ed indicando a parte i carichi "da rettificare". In questo modo, ovvero attraverso l'isolamento del carico che necessita di sgravio, si potrà portare a compimento la rottamazione per gli altri debiti andando eventualmente ad intervenire solo su quelli poi da rettificare. L'intervento successivo in caso di necessità di sgravio integrale sarà quello di attendere il 31 luglio, il termine di pagamento della rottamazione, non corrispondere la rata, far saltare quindi il piano rendendo nuovamente la cartella esigibile per il fisco con la conseguenza che poi sarà riattivata la possibilità di fare richieste tramite Civis.

In caso di rettifica parziale invece si dovrà fare invece una analisi di convenienza: se lo sgravio ottenibile è maggiore degli sconti concessi con la definizione agevolata si dovrà operare come detto in precedenza ovvero attendere il 31 luglio, non pagare ed intervenire con il Civis o recandosi in ufficio. Se invece lo sgravio parziale è di ammontare minore rispetto ai benefici economici della rottamazione, la via più conveniente è quella di portare a termine la sanatoria.

Stesso ragionamento e valutazione va fatta in caso di istanza di rottamazione originaria con unicamente una cartella/carico indicato nella domanda e da rettificare. Va inoltre specificato che, se lo sgravio ottenibile è la conseguenza di errori in F24, si può eventualmente anche chiederne la rettifica cambiando codice tributo/annualità assegnandoli a debiti da corrispondere senza quindi non modificare le istanze di rottamazione e senza perdere il versamento effettuato.

© Riproduzione riservata

